

Codice A1604A

D.D. 21 settembre 2017, n. 407

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una nuova sorgente potabile ubicata in localita' Tosa, nel Comune di Frassinetto (TO).**

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Frassinetto (TO) – con nota in data 20 ottobre 2016, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla nuova captazione da sorgente ubicata in località *Tosa*, nel medesimo Comune di Frassinetto. Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima istantanea di 3,00 l/s ed una portata media di 2,00 l/s per complessivi 94.608,00 metri cubi annui per l'alimentazione della rete acquedottistica dell'abitato di Frassinetto; la durata del prelievo è estesa a tutto l'anno.

La Città Metropolitana di Torino, con nota in data 7 marzo 2017, ha precisato che, in base alle risultanze dell'istruttoria condotta ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 23 febbraio 2017, non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova sorgente sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Frassinetto (TO) e con la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 24 luglio 2017, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 161/2017 del 21 luglio 2017 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della nuova captazione da sorgente di cui sopra.

La sorgente è localizzata a Nord-Est del concentrico principale di Frassinetto (TO), ad una quota media di 1.453,40 metri s.l.m., nel terreno identificabile al mappale n. 128 del foglio di mappa n. 18, in località *Tosa*, nel medesimo Comune.

Allo stato attuale la sorgente risulta captata in maniera provvisoria; infatti, la captazione avviene per semplice raccolta delle acque, che spontaneamente sgorgano, in un pozzetto prefabbricato (dal quale parte una tubazione sino al serbatoio della "*Pianciulera*").

Nello specifico, la sorgente *Tosa* si colloca in corrispondenza del substrato roccioso che nel settore in esame risulta costituito principalmente da rocce di origine metamorfica (micascisti e micascisti eclogitici) appartenenti alle Unità della Zona Sesia-Lanzo. Dal punto di vista geomorfologico, è situata in un contesto alpino caratterizzato da notevole acclività dei versanti.

Ad oggi non sono installati misuratori di portata in corrispondenza della sorgente *Tosa* che permettano di avere un monitoraggio continuo e preciso della risorsa; non è stato possibile, quindi, determinare le caratteristiche idrodinamiche del sistema alimentante l'emergenza. Il gestore della risorsa idrica, sulla base della conoscenza storica della sorgente, riconosce un valore di portata variabile compreso tra i 2-3 l/s durante il corso dell'anno e pertanto negli elaborati progettuali è stata calcolata e richiesta una portata massima di 3,00 l/s, una portata media di 2,00 l/s ed un volume complessivo annuo di 94.608,00 metri cubi.

Come detto, per la captazione in esame non sono disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo, tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento. In assenza di tali

parametri si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri verso monte, 30 metri lateralmente e 10 metri verso valle, a partire dal punto di emergenza idrica, in quanto attualmente non è presente l'opera di presa;
- zona di rispetto, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, pari a 551 metri a partire dal punto di emergenza idrica; i primi 200 metri a partire dal punto di emergenza idrica rappresentano la zona di rispetto ristretta, i successivi 351 metri la zona di rispetto allargata.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 8 – Comune di Frassineto – Perimetrazione aree di salvaguardia Sorgente Tosa – Estratto cartografia catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell'opera di presa dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio e del Comune di Frassineto (TO) nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia – secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – sono stati espressi nell'ambito dell'istruttoria di concessione di derivazione d'acqua in capo alla Città Metropolitana di Torino e non sono risultati ostativi al rilascio della stessa concessione.

All'intero dell'area di salvaguardia non sono presenti attività agricole – essendo l'area totalmente disabitata e costituita da boschi e prati – e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32, in data 10 agosto 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006 – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

vista la domanda, in data 20 ottobre 2016, con la quale la S.M.A.T. S.p.A. ha presentato alla Città Metropolitana di Torino – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile dalla nuova captazione da sorgente ubicata in località *Tosa*, nel Comune di Frassinetto; nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti riguardano una portata massima istantanea di 3,00 l/s ed una portata media di 2,00 l/s per complessivi 94.608,00 metri cubi annui per l'alimentazione della rete acquedottistica del medesimo abitato di Frassinetto; la durata del prelievo è estesa a tutto l'anno;

vista la nota della Città Metropolitana di Torino, in data 7 marzo 2017, con la quale è stato comunicato al Proponente – S.M.A.T. S.p.A. – che in base alle risultanze dell'istruttoria condotta ed a seguito di quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 23 febbraio 2017 non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova sorgente sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 161/2017, in data 21 luglio 2017, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 24 luglio 2017 – prot. n. 0002264, di trasmissione degli atti della proposta di definizione di cui sopra;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
**DETERMINA**

- a) L'area di salvaguardia di una nuova sorgente potabile ubicata in località Tosa, nel Comune di Frassinetto (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Tavola 8 – Comune di Frassinetto – Perimetrazione aree di salvaguardia Sorgente Tosa – Estratto cartografia catastale – Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".
- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Frassineto (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta della sorgente, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa;
  - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Frassineto – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Frassineto affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall'articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006 – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*